

COMUNE DI LEVANTO

REGOLAMENTO per l'APPLICAZIONE dell'IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Levanto, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli art. 52 e 59 del decreto legislativo del 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 1 bis¹

Riscossione

A partire dall'anno d'imposta 2009, in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento dell'ICI, sia in autotassazione che a seguito di controlli d'ufficio, dovrà avvenire sul conto corrente postale intestato a Comune di Levanto - Imposta Comunale sugli Immobili - servizio Tesoreria oppure direttamente presso gli sportelli della Tesoreria.

A decorrere da 1° maggio 2007, per tutti i Comuni del territorio nazionale, è possibile effettuare versamenti con modello F24 per l'imposta Comunale sugli immobili (art. 37, comma 55, D.L. 223 del 04/07/2006 come convertito con modificazioni dalla legge 248/2006).

Il servizio di liquidazione e di accertamento dell'imposta è effettuato dall'Ufficio Tributi in economia diretta.

Art. 2

Definizione di fabbricati ed aree²

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. 504/1997 sono così definiti:

- *fabbricato*: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- *area fabbricabile*: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

Sono aree fabbricabili anche quelle in corso di edificazione o di ristrutturazione totale di un fabbricato.

Sono tuttavia considerati agricoli i terreni edificabili posseduti e condotti da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale

¹ Introdotta con Del. C.C. n. 76 del 28/11/2008

² Modificata con Del. C.C. n. 26 del 31/03/2008

mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le condizioni stabilite dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133 come modificata dal DPR 23 marzo 1998 n. 139 e dalla legge 18/02/99, n. 28 e dalla legge 286/2006.

- *terreno agricolo*: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

Art. 3

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il comune determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1-6-1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 14.

Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5 comma 6, del decreto legislativo 504/1992, ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

Per gli immobili di categoria "D", limitatamente ai locali effettivamente ed esclusivamente destinati a prima abitazione del titolare o legale rappresentante della società titolare della licenza commerciale, e del suo nucleo familiare, si applica la disciplina prevista per la prima casa a condizione:

- a) che vi abbiano residenza
- b) che detti locali non risultino dalla classificazione alberghiera o dalla licenza commerciale come destinati all'attività alberghiera.

Art. 4

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art.5

Abitazione principale³

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica è **residente**.

Sono equiparate ad abitazione principale:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;

³ Modificato e sostituito con Del. C.C. 37/2004

- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che lo stesso risulti iscritto all' A.I.R.E. del Comune di Levanto ovvero, se non iscritto, che non possieda altri immobili nel territorio nazionale e che, in entrambi i casi, l'immobile adibito ad abitazione principale non risulti locato;
- d) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari.
- e) ~~abitazione di proprietà di persona fisica, residente nel Comune di Levanto, locata con contratto registrato a soggetto che vi ha la residenza e la utilizza come abitazione principale⁴;~~
- f) ~~abitazione di proprietà di persona fisica, residente nel Comune di Levanto, concessa in uso gratuito ai suoi familiari (parenti fino al primo grado in linea retta e secondo grado in linea collaterale) che vi hanno la residenza e la utilizzano come abitazione principale⁵;~~
- g) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- h) il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata per l'abitazione principale e le detrazioni per questa prevista, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione situato ove è ubicata la casa coniugale.⁶

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:

- **aliquota ridotta**, non inferiore al 4 per mille, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), d), ~~f~~, g) e h), se deliberata dal comune ai sensi dell'art. 4 del d. l. 08/08/1996, n. 437, convertito con L. 24/10/1996, n. 556; ~~aliquota ridotta, sempre non inferiore al 4 per mille ma anche diversa da quella precedente, può essere deliberata per le abitazioni di cui al punto e);~~

- **detrazione d'imposta**, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), d), g) e h).

~~Non si applica alcuna detrazione d'imposta per le abitazioni di cui al punto e) (abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale) ed f) (abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, ossia i suoi parenti fino al primo grado in linea retta e secondo grado in linea collaterale).~~

L'ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 4; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

~~Sono considerate parte integrante dell'abitazione principale le pertinenze ancorché distintamente iscritte in catasto direttamente utilizzate in funzione dell'abitazione principale.~~

⁴ Agevolazione in vigore fino al 31/12/2005, abrogata con Del. C.C. 20/2006

⁵ Agevolazione in vigore fino al 31/12/2006, abrogata con Del. C.C. 15/2007

⁶ Introdotto con Del. C.C. n. 26 del 31/03/2008

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale la soffitta o la cantina (iscritta o iscrivibile nella categoria catastale C2) se ubicate nello stesso edificio in cui è sita l'abitazione principale, nonché il garage o box o posto auto (iscritto o iscrivibile nella categoria catastale C6), limitatamente ad uno solo di essi, purché ubicati ad una distanza non superiore a 400 metri dall'abitazione.⁷

Le agevolazioni si applicano ad un massimo di due pertinenze così individuate⁸:

- ✍ n.ro 1 un locale ad uso magazzino o locale di deposito (es. cantina/soffitta) (cat. C/2);
- ✍ n.ro 1 un posto auto (cat. C/6 o C/7);

L'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine del pagamento a saldo dell'imposta e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni.

In caso di omessa o infedele dichiarazione, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

Art. 6

Riduzioni d'imposta

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche: Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed al sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso il quale erano destinati quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- 1) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- 2) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

⁷ Introdotta con Del. di C.C. n. 26 del 31/03/2008

⁸ Modificata con Del. C.C. 37/2004 in vigore dal 2004

Con la deliberazione di cui all'art. 4 può essere stabilita l'aliquota minima dei 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili; in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.

Il comune può altresì stabilire aliquota agevolate, anche ulteriori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Art. 7

Esenzioni

Per le esenzioni si applicano le disposizioni dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992.

Ai sensi della lettera h) dell'art.7 del D. Lgs. n. 504 del 1992 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, per l'intero territorio del Comune di Levanto vige l'esenzione dall'Imposta Comunale sugli Immobili per i terreni agricoli, come definiti dall'art. 2 del presente Regolamento. Tale esenzione non riguarda i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile, come definita dall'art. 2 del presente Regolamento.⁹

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 8

Dichiarazioni e denunce

Per gli obblighi di dichiarazione e denuncia di variazione si applicano le disposizioni dell'art. 10 del decreto legislativo 504/1992.

Art 8 bis¹⁰

L. 289/2002

Il consiglio Comunale, nel rispetto della disposizione di cui alla l. 289/2002, art. 13, autorizza la Giunta Comunale ad assumere idonei provvedimenti volti alla riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse dovute dai contribuenti, nonché all'esclusione o alla riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato dall'Ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuto. Detto provvedimento dovrà prevedere termini e procedure e potrà avere valore esclusivamente per l'anno finanziario con riferimento al quale detto provvedimento verrà approvato.

⁹ Il presente comma è stato introdotto con Del. C.C. 11/2002

¹⁰ Introdotto con Del. C.C. 23/2006

Art 9

Versamenti¹¹

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo, si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso e purché i contitolari debbano scontare la stessa aliquota di imposta. ~~Sono considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati dal contitolare cumulativamente anche per le quote inerenti gli altri comproprietari previa comunicazione scritta all'Ufficio Tributi e purché la somma versata corrisponda alla totalità dell'imposta dovuta relativamente all'immobile posseduto.~~

Si considerano, inoltre, validi i versamenti effettuati dagli eredi a nome del deceduto purché relativi al periodo d'imposta corrispondente ad un massimo di dodici mesi successivi al decesso. Nel caso in cui i versamenti effettuati dall'erede a nome del deceduto non corrispondano alla totalità dell'imposta dovuta, vengono ritenuti validi qualora l'erede provveda a versare la differenza di imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi.

Art. 10

Differimento dei termini per i versamenti

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere presi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
gravi calamità naturali;
particolari situazione di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art. 11

Accertamenti¹²

Per l'accertamento dell'imposta si applicano le norme previste dal D. Lgs 504/92 così come modificato dalla L. 296/2006, nonché dal Regolamento sull'accertamento con adesione.

Art. 11 bis¹³

Applicazione delle sanzioni

Le violazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili e le relative sanzioni amministrative sono così disciplinate:

- 1) L'omessa dichiarazione correlata ad un omesso o parziale pagamento viene sanzionata con il 200 % dell'imposta dovuta, con un minimo di € 51,64;
- 2) La dichiarazione o la denuncia infedele correlata ad un omesso o parziale pagamento viene sanzionata con il 100% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di € 51,64;
- 3) In caso di dichiarazione tardivamente presentata oltre i termini di cui al ravvedimento operoso e comunque non oltre 18 mesi dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata, correlata ad omesso o parziale pagamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta dovuta con un minimo di € 51,64;
- 4) L'omessa, tardiva o infedele denuncia non correlata a parziale od omesso pagamento, in quanto violazione non incidente sull'ammontare dell'imposta, viene sanzionata con una sanzione

¹¹ Modificato dalle Del. C.C. n. 10/2006 e Del. C.C. n. 26/2008

¹² Modificato con Del. C.C. n. 10/2006

¹³ Introdotta con Del. C.C. n. 10/2006

amministrativa di € 51,64. Tale sanzione si applica per ciascun soggetto di imposta, a rescindere dalla percentuale di possesso;

- 5) In caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero mancata restituzione, mancata o infedele compilazione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta si applica la sanzione di € 103,29.

Le sanzioni definite ai punti 4) e 5) non possono costituire oggetto di definizione agevolata.

ART. 11 ter¹⁴

Rimborso spese

Per ogni avviso di accertamento e/o liquidazione notificati è richiesto al contribuente il rimborso delle spese sostenute pari alle tariffe postali vigenti nel momento dell'emissione dell'avviso

Art. 12

Attività di controllo

Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre ricerche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità totale.

I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

Art. 13

Rimborsi

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero, da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.¹⁵

Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione triennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune in oggetto attivo del tributo.

Esclusivamente per i riclassamenti relativi al comma 336 della legge 311/2004 viene riconosciuto il rimborso, su richiesta del contribuente, di somme versate e non dovute a seguito della pronuncia definitiva dell'ufficio del Territorio relativamente alla riduzione della rendita catastale di un immobile assoggettabile all'Imposta Comunale sugli Immobili, la nuova rendita attribuita sostituisce quella

¹⁴ Introdotta con Del. C.C. 10/2006

¹⁵ Abrogato dall'articolo 1, comma 173, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007). Il comma 164 della Finanziaria 2007 stabilisce che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

messa in atti precedentemente. Tale norma vale anche per gli anni precedenti. Non ha diritto al rimborso delle quote dovute dagli altri contitolari, il soggetto passivo che ha eseguito il versamento complessivo dell'imposta.¹⁶

Art. 14

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Ai sensi dell'art 59, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate dagli strumenti urbanistici generali e attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

Si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.

- Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs.n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D. Lgs. n. 504/1992.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazione;

b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;

c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 504/1992.

Art. 15

Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.

¹⁶ Introdotta con Del C.C. n. 26 del 31/03/2008

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art 16

Norme di rinvio

A tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.